

Circolare di aggiornamento

N° 29/2023

19 maggio 2023

POSSIBILE LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI CON CREDITI FISCALI: norma di interpretazione autentica



Possibile la compensazione dei debiti contributivi con crediti fiscali

Con l'art. 2-quater del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla Legge di conversione n. 38/2023, il Legislatore ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 in materia di versamenti unitari delle imposte e dei contributi.

In particolare viene specificato che la compensazione prevista dalla norma può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

L'intervento del Legislatore fa seguito ad alcune pronunce di merito susseguitesi nell'ultimo periodo che mettevano in discussione la legittimità della compensazione dei debiti contributivi con i crediti fiscali.

Con la norma di interpretazione autentica viene posta fine all'incertezza interpretativa dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 in relazione all'ambito di applicazione della compensazione orizzontale nel Mod. F24 da parte dei contribuenti.

L'art. 17, c. 1 del D.Lgs n. 241/1997 prevede che *“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti (...)”*.

Nel corso degli anni, si è via via consolidata un'interpretazione della norma volta ad affermare l'applicabilità della compensazione dei crediti di natura fiscale per il pagamento dei contributi previdenziali e viceversa.

Dunque, una compensazione estesa anche a crediti e debiti imputabili ad enti impositori diversi.

Nell'ultimo periodo ha cominciato a prendere piede tra i giudici del lavoro un orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel nostro sistema, sarebbe preclusa la possibilità di utilizzare crediti di natura fiscale per pagare, mediante compensazione nel Mod. F24, debiti contributivi.

In base a questo orientamento giurisprudenziale, la compensazione sarebbe circoscritta a debiti e crediti riconducibili al medesimo ente impositore.

Ciò in ragione del fatto che, nel nostro ordinamento, non vi sarebbe una norma che consenta di estendere la compensazione a debiti e crediti riferiti a enti impositori diversi.

A tale proposito, la Sentenza del Tribunale di Milano n. 2207 del 19 ottobre 2021, afferma che *“la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema. (...)”*

In ambito contributivo, dunque, non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto.”

Analoga interpretazione è stata fornita dal Tribunale di Brescia che, nell'Ordinanza n. 1251 del 22 febbraio 2022, ha ritenuto illegittima la compensazione di debiti di natura contributiva con crediti di natura fiscale, nella fattispecie il credito IVA, in quanto non supportata da specifica disposizione legislativa.

L'ordinanza sottolinea che *“la norma (...) non contempla la (...) fattispecie dell'estinzione di debiti contributivi mediante la compensazione con crediti fiscali.”*

LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Le pronunce di merito sopra richiamate hanno generato dubbi e non pochi timori tra i contribuenti dal momento che, in base a questo orientamento giurisprudenziale, si determinerebbe un forte ridimensionamento del perimetro di applicazione della compensazione tra poste creditorie e debitorie.

La situazione di incertezza venutasi a creare ha spinto il Legislatore ad intervenire con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997.

La previsione è contenuta nell'art. 2-quater del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla Legge di conversione n. 38/2023 che dispone **“L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti (...) nei confronti di enti impositori diversi”**.

Viene, dunque, chiarito che la compensazione, mediante Mod. F24, prevista dall'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi e, dunque, anche tra debiti contributivi e crediti di natura fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

